

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 27 ottobre 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Signora Antonella Sansoni.

1) RECLAMO N° 33 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.

Ordinanza

2) RECLAMO N° 21 DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA FC SPA CONTRO LA SOCIETÀ SSD ARL VALENZANA MADO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 192 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE CHECCHIN LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, vista l'istanza congiunta delle parti di rinvio dell'odierna riunione; rinvia la trattazione della vertenza alla riunione del 22.11.2016.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Signora Antonella Sansoni.

3) RECLAMO N° 22 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CICERELLO ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 86 DEL 23 AGOSTO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, respinge il reclamo della Società ASD Città di Foligno 1928 Srl e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società ASD Città di Foligno 1928 Srl tenuta a corrispondere alla controparte le spese del procedimento, che si liquidano in complessive € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

4) RECLAMO N° 23 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MONACO GIANMARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 86 DEL 23 AGOSTO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, respinge il reclamo della Società ASD Città di Foligno 1928 Srl e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società ASD Città di Foligno 1928 Srl tenuta a corrispondere alla controparte le spese del procedimento, che si liquidano in complessive € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

5) RECLAMO N° 24 DELLA SOCIETÀ SF AVERSA NORMANNA SRL CONTRO LA SOCIETÀ US LATINA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 557 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OREFICE ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

Ordinanza

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Signora Antonella Sansoni.

6) RECLAMO N° 26 DELLA SOCIETÀ ASDC VERBANIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VERBANIA CALCIO 1959 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 59 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MONACO MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASDC Verbania e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

7) RECLAMO N° 27 DELLA SOCIETÀ ASDC VERBANIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VERBANIA CALCIO 1959 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 72 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PISCHEDDA GABRIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASDC Verbania e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

8) RECLAMO N° 28 DELLA SOCIETÀ ASDC VERBANIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VERBANIA CALCIO 1959 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI

**(RIC. N. 73 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE POCATERRA DANIELE),
PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo della Società ASDC Verbania e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione
della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

**9) RECLAMO N°. 29 DELLA SOCIETÀ ASDC VERBANIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD
VERBANIA CALCIO 1959 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI
(RIC. N. 74 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RAMONI FRANCESCO),
PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo della Società ASDC Verbania e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione
della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

**10) RECLAMO N°. 30 DELLA SOCIETÀ ASDC VERBANIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD
VERBANIA CALCIO 1959 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI
(RIC. N. 80 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SBERNINI SIMONE),
PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo della Società ASDC Verbania e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione
della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

**11) RECLAMO N°. 31 DELLA SOCIETÀ ASDC VERBANIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD
VERBANIA CALCIO 1959 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI
(RIC. N. 90 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VIRI MICHELE),
PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo della Società ASDC Verbania e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione
della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

**12) RECLAMO N°. 32 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL AVVERSO LA
DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA
CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BOTTONE DAVIDE, PUBBLICATA NEL
C.U.115 DEL 22 SETTEMBRE 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo della Società SEF Torres 1903 Srl e conferma, per l'effetto, l'impugnata
decisione della C.A.E. – L.N.D.
Ordina incamerarsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti

Pubblicato in Roma il 4 Novembre 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio